

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 2 dicembre 1999.**

Aleffi, Amoruso, Angelini, Bergamo, Berlinguer, Giovanni Bianchi, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Cerulli Irelli, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Di Bisceglie, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Lento, Li Calzi, Maccanico, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Migliori, Montecchi, Morgando, Niccolini, Pezzoni, Pinza, Polenta, Pozza Tasca, Rasi, Rivera, Rodeghiero, Saraca, Schietroma, Scoca, Sinisi, Solaroli, Tremaglia, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Aleffi, Amoruso, Angelini, Bergamo, Berlinguer, Giovanni Bianchi, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Cerulli Irelli, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Di Bisceglie, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Lento, Li Calzi, Maccanico, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Migliori, Morgando, Niccolini, Pezzoni, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rasi, Rivera, Rodeghiero, Scoca, Sinisi, Solaroli, Tremaglia, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 1° dicembre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GAZZARA: « Disposizioni in materia di inquadramento giuridico e trattamento economico del personale dipendente delle amministrazioni statali » (6607);

LUCCHESI: « Istituzione di una casa da gioco in Calatafimi-Segesta » (6608);

SCALTRITTI: « Disposizioni in materia di cremazione dei cadaveri » (6609);

TOSOLINI: « Disciplina dell'attività agricola e dell'allevamento zootecnico nelle zone limitrofe ai sedimi aeroportuali » (6610);

ALOI ed altri: « Disposizioni in materia di divieto delle mutilazioni genitali femminili » (6611);

TATARELLA: « Modifica all'articolo 25 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, in materia di calcolo degli interessi passivi » (6612).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

PAISSAN ed altri: « Modifiche all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, concernenti la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile » (6506) *Parere delle Commissioni IV (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e V.*

*IV Commissione (Difesa):*

ASCIERTO ed altri: « Norme per l'esercizio dei diritti sindacali nel Corpo della Guardia di Finanza e nell'Arma dei carabinieri » (6536) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XI.*

**Trasmissione  
dal Presidente del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1° dicembre 1999, ha dato comunicazione di una propria direttiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società Sviluppo Italia.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

**Annuncio di sentenze  
della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 428 dell'8 novembre 1999 (doc. VII, n. 794), con la quale ha dichiarato:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 392, comma 1, lettere *c)* e *d)* del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dai giudici per le indagini preliminari del tribunale di Marsala e del tribunale di Genova.

n. 432 dell'11 novembre 1999 (doc. VII, n. 795), con lettera in data 23 novembre 1999, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, terzo comma, della legge 30

aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come sostituito dall'articolo 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), nella parte in cui non prevede, nel caso di prosecuzione volontaria della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, che la pensione di anzianità non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima.

n. 433 dell'11 novembre 1999 (doc. VII, n. 796), con lettera in data 23 novembre 1999, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale degli articoli 10 e 37 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), nella parte in cui non prevedono, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, che la pensione di vecchiaia non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

*II Commissione* (doc. VII, n. 794);

*XI Commissione* (doc. VII, nn. 795 e 796).

Le suddette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

**Trasmissione dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettere in data 29 novembre 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Ente autonomo « Esposizione universale di Roma (E.U.R.) per l'esercizio 1998 (doc. XV, n. 230);

Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (I.N.S.E.A.N.) per l'esercizio 1997 (doc. XV, n. 231).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

**Trasmissione dal ministro dei lavori pubblici.**

Il ministro dei lavori pubblici delegato per Roma capitale e Giubileo 2000, con lettera in data 1° dicembre 1999, ha tra-

smesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, la relazione sullo stato di attuazione degli interventi del piano per il grande Giubileo dell'anno 2000 riferita al 30 settembre 1999 (doc. CIX-bis n. 6).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 1° dicembre 1999, pagina 3, seconda colonna, alla penultima riga dopo la parola: « regolamento », aggiungere le seguenti: « ), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, ».

*PROGETTI DI LEGGE: LABATE ED ALTRI; GIANNOTTI ED  
ALTRI E D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: NUOVA DISCIPLINA  
DEL MERCATO DELL'ORO (2804-3175-3619)*

*(A.C. 2804 - sezione 1)*

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*(Commercio dell'oro).*

1. Ai fini della presente legge con il termine « oro » si intende:

a) l'oro da investimento, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri;

b) il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalente-

mente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.

2. Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 20 milioni di lire. All'obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli operatori professionali di cui al comma 3, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Dalla presente disposizione sono escluse le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia.

3. L'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni;

b) oggetto sociale che comporti il commercio di oro;

c) possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di ono-

rabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Sono esclusi dalla disciplina di cui al comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale.

5. I dati oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 2 sono posti a disposizione delle competenti amministrazioni a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza pubblica, in conformità alle leggi vigenti e con modalità concordate con dette amministrazioni.

6. I contenuti e le modalità di effettuazione della dichiarazione prevista dal comma 2 sono definiti dall'Ufficio italiano dei cambi con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'Ufficio italiano dei cambi concorda con le amministrazioni competenti le modalità di trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione stessa.

7. La verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal comma 3 è demandata, per gli intermediari diversi dalle banche, all'Ufficio italiano dei cambi.

8. L'Ufficio italiano dei cambi fissa, coerentemente con gli *standard* in uso nei principali mercati internazionali, gli *standard* cui deve rispondere l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di « buona consegna » nel mercato nazionale.

9. L'Ufficio italiano dei cambi:

a) sulla base di tariffe e modalità predefinite certifica con apposito provvedimento l'idoneità alla « buona consegna » delle aziende che ne facciano richiesta e risultino in grado, anche sul piano della capacità tecnica, dell'affidabilità e dell'onorabilità, di rispettare gli *standard* di cui al comma 8;

b) vigila sulla permanenza dei presupposti della certificazione, in difetto dei quali provvede alla revoca del relativo provvedimento;

c) individua sulla base di criteri predefiniti i soggetti, pubblici o privati, dai

quali potranno essere rilasciate alle aziende interessate le attestazioni tecniche e merceologiche necessarie alla certificazione.

10. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di titoli e marchi dei metalli preziosi. 11. Fatta eccezione per la Banca d'Italia, per l'Ufficio italiano dei cambi e per le banche, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge di pubblica sicurezza in materia di commercio di oro.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 1

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: sia in qualunque altra forma e purezza*

**1. 4.** Stefani, Molgora, Ballaman.

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 2.*

**1. 1.** Stefani, Molgora, Ballaman.

*Al comma 3, all'alinea, sopprimere le parole: , previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi,*

**1. 2.** Stefani, Molgora, Ballaman.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui al comma 3, gli operatori che acquistano oro, al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

**1. 5.** Landi di Chiavenna.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Sopprimere i commi 6, 7, 8, 9 e 11.*

**1. 3.** Stefani, Molgora, Ballaman.

**(A.C. 2804 — sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

*(Operazioni finanziarie in oro).*

1. L'esercizio in via professionale di attività aventi ad oggetto operazioni finanziarie sull'oro, rappresentato o meno da titoli, ivi comprese le monete d'oro, è riservato alle banche e agli intermediari abilitati, ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'effettuazione dei servizi di investimento.

2. Quando le operazioni di cui al comma 1 danno luogo alla consegna materiale dell'oro, le medesime operazioni sono soggette all'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO**

**ART. 2.**

*Al comma 1, dopo le parole: operazioni finanziarie sull'oro aggiungere le seguenti: da investimento.*

**2. 1.** Landi di Chiavenna.

**(A.C. 2804 — sezione 3)**

**ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

*(Disposizioni fiscali).*

1. All'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « di cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti » sono sostituite dalle seguenti: « effettuati dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ».

2. Le operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare in ogni caso prestazioni di servizi. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni.

3. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al n. 9), le parole: « effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti, ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto »;

b) il numero 11) è sostituito dal seguente:

« 11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:

a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad un grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese d'origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche anche se non comprese nel suddetto elenco; ».

4. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, n. 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve

essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25. ».

5. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) cessioni di cui all'articolo 10, n. 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento; »;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento. ».

6. All'articolo 22, primo comma, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: « rientranti nell'attività propria delle imprese che le effettuano » sono soppresse.

7. All'articolo 30, terzo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « e alle importazioni » sono aggiunte le seguenti: « , computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto comma. »

8. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati; »;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'articolo 72. Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'articolo 10, n. 11, l'esenzione si applica allorché i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione; ».

9. All'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l'imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o 24 nonché, agli effetti della detrazione, nel registro di cui all'articolo 25. ».

10. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili, nonché per le modalità e i termini di pagamento delle imposte, si applica l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

### ART. 3.

*Sopprimere il comma 1.*

**3. 1.** Stefani, Molgora, Ballaman.

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

**3. 2.** Stefani, Molgora, Ballaman.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 4. Per le prestazioni di servizi eseguite su oro da investimento, che ne comportano la trasformazione in un bene diverso ed in cui il committente la prestazione sia un soggetto diverso da un soggetto che agisce nell'esercizio di impresa, arti o professioni, la base imponibile è costituita dal corrispettivo della prestazione, aumentato del valore normale dell'oro utilizzato per la trasformazione ».

**3. 5.** Landi di Chiavenna.

*Al comma 4, capoverso, primo periodo, dopo le parole: superiore a 325 millesimi, aggiungere le seguenti: nonché per le cessioni e le importazioni di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi.*

**3. 3.** Stefani, Molgora, Ballaman.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, n. 6, le parole « rientranti nell'attività propria alle imprese che le effettuano » sono soppresse;

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: « In deroga a quanto previsto dal primo comma, l'emissione della fattura è, comunque, obbligatoria per le cessioni di oro da investimento ».

### 3. 6. Landi di Chiavenna.

*Al comma 9, capoverso, primo periodo, dopo le parole:* superiore a 325 millesimi, *aggiungere le seguenti:* nonché per le cessioni e le importazioni di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi.

### 3. 9. Stefani, Molgora, Ballaman.

*Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:*

9-bis. Per le cessioni e le importazioni di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, ultimo comma, e 70, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dal presente articolo.

9-ter. Le disposizioni di cui agli articoli 10, n. 11, e 68, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili alle operazioni aventi per oggetto oro in lamina anche se effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

### 3. 7. Governo.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

11. Per le cessioni e le importazioni di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, ultimo comma, e 70, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dalla presente legge.

12. Le disposizioni di cui agli articoli 10, n. 11, e 68, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili anche alle operazioni aventi per oggetto oro in lamina effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

### 3. 4. Landi di Chiavenna.

**(A.C. 2804 - sezione 4)**

## ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

*(Sanzioni).*

1. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 3, senza averne dato comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, ovvero in assenza dei requisiti richiesti, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Alla stessa pena soggiace chiunque svolga l'attività prevista dall'articolo 2, comma 1, senza esservi legittimato.

2. Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 40 per cento del valore negoziato. Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente comma e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della citata legge, e successive modificazioni.

**(A.C. 2804 — sezione 5)****ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE****ART. 5.***(Disposizioni finali e transitorie).*

1. Nel periodo di prima applicazione della presente legge, i requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 1, non sono richiesti per i soggetti autorizzati da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e che dimostrino di avere utilizzato l'autorizzazione per un quantitativo minimo annuale pari a 30 chilogrammi. Tali soggetti hanno l'obbligo di conformarsi, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 1 anche per quanto riguarda i requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma.

2. I soggetti autorizzati da meno di cinque anni, ovvero quelli che non hanno utilizzato l'autorizzazione per il quantitativo minimo previsto, hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio italiano dei cambi l'intenzione di svolgere l'attività di cui all'articolo 1, comma 3, e di conformarsi alle disposizioni di cui al medesimo articolo 1, comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'Ufficio italiano dei cambi provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti ai commi 2 e 3.

4. Il limite di importo previsto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge può essere modificato con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 5.**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 30 chilogrammi fino a, al secondo periodo: entro tre anni con le seguenti: 100 chilogrammi. Tali soggetti hanno l'obbligo di conformarsi entro cinque anni.*

**5. 3. Landi di Chiavenna.***Sopprimere i commi 2 e 3.***5. 1. Stefani, Molgora, Ballaman.***Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. Le disposizioni di cui agli articoli 10, n. 11, e 68, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili anche alle operazioni aventi per oggetto oro in lamina effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

**5. 2. Stefani, Molgora, Ballaman.****(A.C. 2804 — sezione 6)****ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE****ART. 6.***(Abrogazione di norme).*

1. Sono abrogati l'articolo 2, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, l'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, della legge 26 settembre 1986, n. 599, e l'articolo 15, commi 3 e 4, del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

**(A.C. 2804 - sezione 7)**

## EMENDAMENTO AL TITOLO

*Al titolo, aggiungere, in fine, le parole: anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del 12 ottobre 1998.*

**Tit. 1.** La Commissione.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

**(A.C. 2804 - sezione 8)**

## ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

tenendo conto della specificità della lavorazione industriale di metalli preziosi

come l'oro ed affini e della necessaria tutela, accanto alla trasparenza nella commercializzazione dei metalli preziosi, delle esigenze delle imprese che operano nel settore.

invita il Governo ad operare affinché l'attività nell'Ufficio italiano cambi si unifichi ai seguenti principi:

*a)* collaborazione massima con le imprese, a volte piccole e piccolissime, che spesso si trovano in difficoltà;

*b)* massima chiarezza nell'esercizio delle competenze assegnate dalla legge e massima rapidità nella emanazione degli atti necessari.

**9/2804/214.** Giannotti, Massa, Scantamburlo, Niedda, Landi di Chiavenna, Viale, Sestini, Malentacchi, Stefani.

**PROPOSTE DI LEGGE: CALDEROLI ED ALTRI; POZZA TASCA ED ALTRI; BERSELLI: REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE ERBORISTICO (TESTO APPROVATO DALLA XII COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE) (94-558-639)**

**(A.C. 94 — sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

*(Oggetto).*

1. La presente legge disciplina le attività di lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio delle piante, delle loro parti e dei relativi derivati per uso erboristico, e la produzione dei prodotti erboristici.

**(A.C. 94 — sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

*(Definizioni).*

1. Ai fini della presente legge si intendono:

*a)* per prodotti erboristici, i prodotti privi di potere nutritivo o impiegati a scopo non nutritivo a base di piante, delle loro parti e dei loro derivati nonché i prodotti assimilabili anche miscelati con prodotti di

libera vendita, non addizionati con prodotti di sintesi o di semisintesi, e tali da poter essere definiti naturali;

*b)* per parti di piante, le sezioni definite secondo la nomenclatura convenzionale della botanica;

*c)* per droga, la porzione di pianta cui si riconosce la primarietà di apporto in principio attivo peculiare;

*d)* per uso erboristico, l'utilizzo dei prodotti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* per finalità diverse da quelle terapeutiche, cosmetiche o alimentari e volte a stimolare le naturali difese dell'organismo umano, animale o vegetale e a coadiuvarne le funzioni fisiologiche.

2. I prodotti erboristici non possono derivare da piante geneticamente modificate.

**(A.C. 94 — sezione 3)**

**ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

*(Tabelle).*

1. Le piante, le loro parti, i loro derivati, le droghe e gli altri prodotti naturali da cui ottenere i prodotti erboristici sono classificati, secondo i criteri stabiliti dai commi 2 e 3, nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. Le tabelle possono essere modificate con decreto del Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui all'articolo 16.

2. La tabella A elenca le piante, le loro parti, i loro derivati, le droghe e gli altri prodotti naturali a esclusiva utilizzazione farmacologica e terapeutica la cui vendita al dettaglio è riservata al farmacista in farmacia.

3. La tabella B elenca le piante, le loro parti, i loro derivati, le droghe e gli altri prodotti naturali utilizzabili come tali o come materie prime per i prodotti erboristici. La vendita al dettaglio dei prodotti inclusi nella tabella B è riservata al farmacista e all'erborista.

**(A.C. 94 — sezione 4)**

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

*(Sviluppo della coltivazione  
delle piante officinali).*

1. Al fine di favorire lo sviluppo e la qualificazione della produzione nazionale di piante officinali, le regioni possono promuovere:

a) la costituzione, anche nell'ambito e con la partecipazione di istituti universitari e di ricerca pubblici e privati, di centri di assistenza e di documentazione sulle coltivazioni, con particolare riferimento a quelle che utilizzano metodi di coltura esenti dall'utilizzazione di prodotti chimici, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, e sulla lavorazione delle piante officinali, in grado di fornire informazioni e notizie relative all'acclimatamento, alla produzione di semi e di altro materiale riproduttivo, alla salvaguardia, alla valorizzazione ed alla difesa della biodiversità, alla sperimentazione agrotecnica, all'analisi e ai controlli sulle medesime piante;

b) iniziative volte ad incentivare la coltivazione delle piante officinali di qualunque natura adeguando gli interventi alle peculiarità dei territori, con priorità per

quelli montani e svantaggiati, individuati dalle regioni stesse. Per le finalità di cui alla presente lettera, le regioni disciplinano la concessione di contributi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati per:

1) l'attuazione di piani di sviluppo specifici per la coltivazione delle piante officinali di qualunque natura, nonché di programmi per la tutela, la valorizzazione e la promozione commerciale dei prodotti;

2) la realizzazione e la gestione di centri per la raccolta, la conservazione e la prima lavorazione delle piante officinali di qualunque natura e delle loro parti.

**(A.C. 94 — sezione 5)**

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

*(Autorizzazioni).*

1. Le piante, le loro parti, i loro derivati, le droghe e gli altri prodotti naturali inclusi nella tabella A di cui all'articolo 3, comma 2, sono assoggettati alla disciplina prevista dal decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, per le specialità medicinali.

2. La trasformazione e la lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati, delle droghe e degli altri prodotti naturali inclusi nella tabella B di cui all'articolo 3, comma 3, ai fini della produzione di prodotti erboristici preconfezionati, sono soggette ad autorizzazione del Ministero della sanità.

3. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, individua le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e di rilascio della stessa.

4. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda previa verifica della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie, dei requisiti tec-

nici prescritti dal regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e della presenza di un responsabile del controllo di qualità che può prestare la propria attività anche con rapporto di tipo professionale. Il responsabile del controllo di qualità certifica la regolarità di ciascuna delle fasi del processo produttivo, secondo la normativa vigente. Il responsabile del controllo di qualità deve essere in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o in scienze biologiche ovvero del diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o del diploma universitario in tecniche erboristiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996.

5. Le modificazioni dei dati di cui al comma 4 sono comunicate al Ministero della sanità.

**(A.C. 94 – sezione 6)**

**ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 6.**

*(Produzione artigianale).*

1. Per le finalità di cui al presente articolo, per produzione artigianale si intende la trasformazione e la lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati, delle droghe e degli altri prodotti naturali inclusi nella tabella B di cui all'articolo 3, comma 3, per la produzione di prodotti erboristici preconfezionati ed etichettati o accompagnati da altra documentazione illustrativa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, in laboratori annessi ai locali nei quali si effettua la vendita al pubblico dei prodotti stessi.

2. L'esercizio delle attività di produzione artigianale di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'organo regionale competente secondo il rispettivo ordinamento, previa verifica della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici di cui all'articolo 5, comma 4.

**(A.C. 94 – sezione 7)**

**ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 7.**

*(Procedura semplificata).*

1. I titolari dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali, ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, o dell'autorizzazione alla produzione dei prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, o di preparati galenici, nonché di materie prime per i farmaci, che intendono produrre trasformare o confezionare prodotti erboristici, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della presente legge, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero della sanità, non oltre il sessantesimo giorno precedente a quello dell'inizio dell'attività.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati:

a) il nome e il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede legale del titolare dell'autorizzazione;

b) lo stabilimento di produzione;

c) la descrizione dei locali e delle attrezzature;

d) la qualifica del responsabile del controllo di qualità e la relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico.

3. Le modificazioni dei dati di cui al comma 2 sono comunicate al Ministero della sanità.